

Regolamento per la disciplina transitoria di alcune fasi e procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori, in attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

Capo I

(Disposizioni generali)

Articolo 1–Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le disposizioni a valenza transitoria relative ai processi di acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati dall'Amministrazione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, di seguito individuato anche come “Codice”, con particolare riferimento ai successivi articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 8.
2. Il presente regolamento disciplina anche le modalità di attuazione di alcune disposizioni del Codice al fine di consentire l'ottimale gestione dei processi di acquisizione di beni, servizi e lavori da parte dei vari Settori dell'Amministrazione, con particolare riferimento agli articoli 1, 3, 9 e 10.

Articolo 2- Programmazione

1. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 21, comma 8 del Codice, in relazione a quanto previsto dall'articolo 216, comma 3 del Codice si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali l'Amministrazione individua un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.
2. L'Amministrazione procede con le medesime modalità di cui al precedente comma per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 21, comma 8 del Codice.
3. In relazione alla programmazione degli acquisti di beni e servizi, l'Amministrazione applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 505 della legge n. 208/2015 e tiene conto delle implicazioni derivanti dalle disposizioni che determinano obblighi di acquisto o di

approvvigionamento mediante strumenti e iniziative attivati da Consip s.p.a., nonché – relativamente alle forniture di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, servizi di telefonia fissa e telefonia mobile – dalla centrale di committenza regionale.

4. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività di programmazione delle acquisizioni di beni e servizi in rapporto a quanto previsto dall'articolo 21, comma 6 del Codice, ogni unità organizzativa configurata come centro di costo nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione elabora specifica analisi del proprio fabbisogno, mediante:

- a) individuazione delle categorie merceologiche e dei quantitativi o dimensionamenti necessari delle stesse su base annuale e biennale o ulteriore;
- b) definizione del quadro di valore per ciascuna categoria merceologica individuata, sia con proiezione annuale che biennale o ulteriore;
- c) segnalazione delle categorie merceologiche assoggettate a specifici obblighi di approvvigionamento con ricorso a Consip s.p.a. o al soggetto aggregatore regionale, anche qualora il fabbisogno specifico del centro di costo sia, su base annuale, inferiore ai valori richiesti dalla normativa vigente in materia.

Articolo 3 - Processi relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie

1. L'acquisizione di beni e servizi deve essere effettuata mediante ricorso alle convenzioni-quadro o agli accordi-quadro stipulati da Consip s.p.a. o dal soggetto aggregatore regionale di riferimento o ad altre iniziative dagli stessi soggetti attivate, in base a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 3 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014, nonché dal relativo provvedimento di attuazione adottato con il d.P.C.M. 24 dicembre 2015, per le categorie merceologiche e per le relative soglie in esso indicate.

2. L'Amministrazione può acquisire lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso agli strumenti telematici di negoziazione, quale la richiesta di offerta, messi a disposizione nel mercato elettronico da Consip s.p.a. o, in termini equivalenti, di strumenti di negoziazione a valere su strumenti di acquisto elettronico messi a disposizione dal soggetto aggregatore regionale di riferimento.

3. Qualora il Responsabile Unico del Procedimento rilevi che i beni o i servizi di cui necessita non sono acquisibili mediante convenzioni Consip s.p.a., in quanto radicalmente difforni rispetto alle proprie esigenze e alle specifiche tecniche o prestazionali corrispondenti al proprio fabbisogno – previa autorizzazione motivata rilasciata dall'organo di vertice

amministrativo – procede secondo quanto stabilito dai seguenti articoli.

4. Ove il bene o il servizio non sia disponibile in un bando attivo sul mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip S.p.a., ovvero, pur essendo disponibile, sia radicalmente difforme rispetto alle proprie esigenze e alle specifiche tecniche o prestazionali corrispondenti al proprio fabbisogno, il Responsabile Unico del Procedimento provvede autonomamente secondo quanto stabilito dai seguenti articoli.

5. In relazione all'acquisto di beni e di servizi informatici l'Amministrazione si attiene comunque agli obblighi previsti dall'articolo 1, commi 512-516 della legge n. 208/2015 e, qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 516 della stessa legge, l'acquisto in deroga all'approvvigionamento presso Consips.p.a. o presso il soggetto aggregatore regionale è autorizzato con la procedura definita dalla stessa disposizione.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili dall'Amministrazione in via transitoria sino alla definizione della qualificazione della stessa come stazione appaltante in base all'articolo 38 del Codice.

Articolo 4- Modalità di effettuazione dell'indagine di mercato per procedure di affidamento di appalto di valore pari o superiore a 40 mila euro ed inferiore alle soglie comunitarie

1. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 216, comma 9 del Codice, l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure previste dall'articolo 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice stesso avviene tramite indagini di mercato effettuate dall'Amministrazione o per essa dalla Centrale di committenza mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente (sezione "Bandi e gare" del sito internet) per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta.

2. Qualora l'Amministrazione intenda invitare alla procedura un numero ristretto di operatori economici a fini di snellimento delle procedure e comunque in numero sempre superiore a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice, l'avviso di cui al precedente comma 1 specifica il criterio o i criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori da invitare, mediante scelta tra quelli che hanno rappresentato il proprio interesse.

3. I risultati dell'indagine di mercato sono riportati in un verbale, che deve essere pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" unitamente all'esito della procedura di affidamento.

4. L'Amministrazione può istituire uno o più elenchi di operatori economici per la qualificazione di fornitori di beni e servizi, nonché di esecutori di lavori pubblici cui affidare prestazioni in base alle procedure disciplinate dall'articolo 36 e dall'articolo 37 del Codice, con validità temporale annuale/biennale.
5. L'elenco è ripartito in sezioni corrispondenti alle diverse categorie di operatori economici idonei alla realizzazione dei lavori, alla fornitura dei beni ad alla prestazione di servizi per tipologie rispondenti alle esigenze operative dell'Amministrazione.
6. Gli operatori economici interessati all'inserimento nell'elenco sono invitati a produrre richiesta di inserimento a mezzo di avviso da pubblicarsi con durata pari a quella dell'elenco, sul sito internet dell'Amministrazione, nel "profilo di committente", sezione bandi e gare.
7. L'avviso specifica i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria che devono essere posseduti dagli aspiranti; a questi ultimi è altresì richiesto di attestare l'assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 80 del Codice. La richiesta dei requisiti è rinnovata ogni sei mesi e il mancato rinnovo da parte dell'operatore economico comporta l'esclusione dello stesso dall'elenco.
8. L'ordine di inserimento delle imprese richiedenti nell'elenco è determinato dall'ordine cronologico di acquisizione al protocollo delle richieste.
9. L'elenco è approvato con specifico provvedimento dopo il termine di trenta giorni dalla sua prima pubblicazione. Periodicamente l'Amministrazione approva i provvedimenti di aggiornamento dell'elenco, sulla base delle richieste di iscrizione nel frattempo pervenute e vagliate positivamente.
10. La cancellazione dall'elenco può essere disposta dall'Amministrazione nei seguenti casi:
 - a) qualora venga accertata la posizione di negligenza dell'impresa o malafede in sede di svolgimento di prestazioni contrattuali;
 - b) quando l'impresa si trovi sotto procedura di liquidazione o di cessazione dell'attività;
 - c) quando ricorra, per l'impresa, l'applicazione della normativa antimafia;
 - d) qualora per l'impresa intervengano uno o più motivi ostativi tra quelli previsti dall'articolo 80 del Codice.
11. L'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure in relazione a quanto previsto dal precedente comma 1 mediante estrazione dall'elenco disciplinato dai precedenti commi da 4 a 10 avviene mediante sorteggio almeno del numero minimo di operatori economici richiesto per le procedure di cui all'articolo 36 del Codice, se in tal numero o superiore qualificati, o attingendo all'elenco con operazione selettiva automatizzata. L'operazione di sorteggio o di estrazione mediante operazione selettiva automatizzata deve essere specificamente documentata dal Responsabile del procedimento

con apposito verbale.

12. L'individuazione dei soggetti con i quali procedere alla consultazione può essere realizzata mediante estrazione degli operatori dall'elenco in base al possesso di requisiti ulteriori di capacità tecnico-professionale, richiesti in relazione alla particolare natura o allo specifico dimensionamento della fornitura di beni, di servizi o dei lavori da affidare.

13. Nell'effettuazione del sorteggio di cui ai precedenti commi 11 e 12 l'Amministrazione applica il principio di rotazione al solo soggetto risultato affidatario, stabilendosi per lo stesso l'impossibilità di partecipare ad altra procedura di consultazione per forniture di beni o servizi o lavori sino a che non siano stati consultati tutti gli altri operatori economici iscritti nell'Albo.

14. Qualora, in particolari settori, il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti risulti talmente esiguo da determinare situazioni con un numero di operatori economici inferiore al numero minimo di soggetti invitabili alle procedure di consultazione in base all'articolo 36 del Codice, l'Amministrazione può, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, invitare anche soggetti già risultati affidatari, sempre che siano trascorsi almeno due mesi dall'affidamento.

15. Qualora l'Amministrazione inviti alla consultazione tutti i soggetti iscritti nell'elenco, il principio di rotazione si intende applicato alla singola procedura e, pertanto, in successive consultazioni i soggetti da invitare possono risultare tutti nuovamente consultabili

Articolo 5 - Deroghe al principio di rotazione per situazioni particolari o eccezionali

1. L'Amministrazione può derogare all'applicazione del principio di rotazione a fronte di:

- a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
- b) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere le quali, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
- c) ragioni di urgenza, legate a situazioni o ad eventi che non permettano l'espletamento di procedure di consultazione e che determinino la necessità di fare ricorso a soggetti di comprovata affidabilità.

Articolo 6 - Modalità di effettuazione dell'indagine di mercato per procedure di affidamento di appalto di valore inferiore a 40 mila euro

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 5 nonché dal vigente regolamento comunale per il procedimento di acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori, per le acquisizioni di beni, servizi, lavori di importo inferiore ad euro 10.000,00 il Responsabile Unico del Procedimento procede ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, e per importi da euro 10.001,00 ad euro 40.000,00 previa acquisizione di tre preventivi di spesa. L'acquisizione dei preventivi di cui al periodo precedente può avvenire anche in via informale ed, in tal caso, deve essere attestata dal Responsabile del Procedimento in sede di provvedimento di affidamento.

Articolo 7 - Competenze e criteri per la nomina della Commissione di aggiudicazione nelle procedure con il criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione di aggiudicazione, che opera secondo le disposizioni stabilite nel Codice e nel presente regolamento in base a quanto previsto dall'articolo 216, comma 12, del Codice stesso.

2. La Commissione di aggiudicazione è competente all'esame delle offerte e dei progetti presentati dagli operatori economici concorrenti nella gara.

3. La fase preliminare di ammissione e di esclusione dei concorrenti dalla gara è demandata al Seggio di Gara, composto dal Responsabile Unico del Procedimento ovvero dal Responsabile del Servizio – che lo presiede – e da due testimoni.

4. La Commissione di aggiudicazione è nominata dal Responsabile del Servizio competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

5. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti – nella prevalenza dei suoi componenti – nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

6. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico

tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

7. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari.

8. Nel provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice è individuato anche il segretario della stessa, che però non assume il ruolo di componente del collegio.

9. Si applicano ai commissari e al segretario della Commissione giudicatrice l'articolo 35-bis del d.lgs. n. 165/2001, l'articolo 51 codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del Codice. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

10. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi precedenti.

11. I commissari sono selezionati, per quanto possibile in relazione al rapporto tra oggetto dell'appalto e specifica esperienza, con un criterio di rotazione tra i funzionari della stazione appaltante.

12. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nelle more dell'attuazione dell'art. 78 del d.lgs. 50/2016, i commissari sono scelti con un criterio di rotazione tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1 del Codice dei contratti pubblici oppure tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;

b) professori universitari di ruolo, scelti sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.

13. Le spese relative alla commissione sono inserite – di norma - nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'Amministrazione.

14. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.

Articolo 8 - Specifiche tecniche per determinati servizi

1. Fino all'adozione delle linee di indirizzo nazionali per la ristorazione ospedaliera,

assistenziale e scolastica previste dall'articolo 144, comma 2 del Codice, in relazione a quanto previsto dall'articolo 216, comma 18 del Codice stesso, l'Amministrazione definisce le specifiche tecniche per i servizi di ristorazione collettiva assumendo a riferimento:

- a) le linee-guida eventualmente già adottate a livello nazionale o regionale;
- b) la legislazione regionale in materia;
- c) il decreto del Ministro per l'ambiente 25 luglio 2011 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 220 del 21 settembre 2011) sui criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari.

2. Per gli specifici servizi indicati all'art. 34 del Codice trovano applicazione le disposizioni contenute negli emanati ed emanandi decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 9 - Procedure per l'affidamento di servizi sociali e di altri servizi compresi nell'allegato IX del Codice

1. L'aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e delle altre tipologie di servizi compresi nell'allegato IX del Codice è effettuata nel rispetto delle disposizioni del Codice stesso, tenendo conto in particolare della possibile di riservare la partecipazione alla gara:

- a) ai soggetti del c.d. "terzo settore", alle condizioni definite all'art. 143 del Codice;
- c) ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti alle condizioni definite all'art. 112 del Codice;

2. Per gli appalti di cui al presente articolo è obbligatorio il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto stabilito dall'art. 95, comma 3 del Codice.

3. L'acquisizione di servizi sociali e di altri servizi compresi nell'allegato IX del Codice è sottoposta a programmazione, secondo quanto previsto dall'articolo 21, e alla progettazione, in base a quanto stabilito dall'articolo 23 per i progetti relativi ad appalti di servizi.

4. Per la gestione delle varie fasi delle procedure di affidamento di appalti di servizi sociali e di altre tipologie di servizi compresi nell'allegato IX del Codice le stazioni appaltanti fanno riferimento a quanto stabilito dagli articoli 30, 32 e 33 del Codice stesso.

Articolo 10 - Disposizioni finali

1. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 4 e 7 cessano di avere efficacia dal momento

dell'entrata in vigore o di acquisizione dell'efficacia dei decreti o degli atti regolativi dell'Anac inerenti le specifiche disposizioni del Codice rispetto alle quali è stata attivata la fase transitoria.